

DECRETO MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 6
giugno 2005 (in suppl. ord. n. 146 Gazz. Uff. 29 agosto 2005 n. 200)

Oggetto: Recepimento della direttiva 2004/104/CE della Commissione del 14 ottobre 2004 che adegua al progresso tecnico la direttiva 72/245/CEE relativa alle perturbazioni radioelettriche (compatibilità elettromagnetica) dei veicoli e che modifica la direttiva 70/156/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, e della rettifica alla direttiva medesima.

Art. 1.

Gli allegati al decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 5 agosto 1974, di recepimento della direttiva 72/245/CEE relativa alla soppressione dei disturbi radioelettrici prodotti dai motori ad accensione comandata, e successive modificazioni, sono sostituiti dagli allegati, elenco degli allegati ed allegati da I a X, al presente decreto che ne costituiscono parte integrante.

Art. 2. 1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, per i veicoli, i componenti o le entità tecniche che soddisfano i requisiti degli allegati da I a X del decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 5 agosto 1974 come sostituiti dal presente decreto, non e' consentito per motivi di compatibilità elettromagnetica: a) rifiutare il rilascio dell'omologazione CE o dell'omologazione nazionale, o b) rifiutare l'immatricolazione, vietare la vendita o la messa in circolazione. 2. A decorrere dal 1° luglio 2006, per un tipo di veicolo, di componente o di entità tecnica che non soddisfa i requisiti degli allegati da I a X del decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 5 agosto 1974 come sostituiti dal presente decreto, e' rifiutato il rilascio dell'omologazione CE e dell'omologazione nazionale per motivi di compatibilità elettromagnetica. 3. A decorrere dal 1° gennaio 2009, se non sono soddisfatti i requisiti degli allegati da I a X del decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 5 agosto 1974 come sostituiti dal presente decreto, per motivi di compatibilità elettromagnetica: a) non sono più considerati validi i certificati di conformità che accompagnano i veicoli nuovi a norma del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995 e successive modificazioni ai fini dell'art. 7, comma 1, del decreto medesimo, e b) non e' consentita l'immatricolazione ed e' vietata la vendita e la messa in circolazione di veicoli nuovi. 4. A decorrere dal 1° gennaio 2009 le disposizioni di cui agli allegati da I a X del decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 5 agosto 1974 come sostituiti dal presente decreto, relative alla compatibilità elettromagnetica, si applicano ai componenti o alle entità tecniche ai fini dell'art. 7, comma 2, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995 e successive modificazioni.

Art. 3. 1. Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995 e successive modificazioni e' modificato come segue: a) nell'allegato I, al punto 0.5, viene aggiunta la seguente riga: «Nome e indirizzo dell'eventuale rappresentante autorizzato:», b) nell'allegato I viene inserito il seguente punto: «12.7 Eventuale tabella indicante l'installazione e l'impiego di trasmettitori di radiofrequenze sul veicolo (cfr. allegato I, 3.1.8.): | |Posizione dell'antenna | |sul veicolo, condizioni | |specifiche per Banda di frequenza |Potenza max. di uscita|l'installazione e/o [Hz] |[W] |l'impiego

Alla domanda di omologazione vanno, eventualmente, allegati i seguenti documenti: Appendice 1 Un elenco, con la marca o le marche ed il tipo od i tipi, di tutti i componenti elettrici/elettronici interessati dalla presente direttiva (cfr. punti 2.1.9 e 2.1.10) in precedenza non elencati. Appendice 2 Uno schema o un disegno della disposizione generale dei componenti elettrici/elettronici (interessati dalla presente direttiva) e del cablaggio complessivo. Appendice 3 Descrizione del veicolo scelto per rappresentare il tipo: Tipo di carrozzeria: Guida a destra o a sinistra: Interasse: Appendice 4 Il o i verbali di prova presentati dal costruttore o dai laboratori autorizzati/accreditati ai fini della compilazione della scheda di omologazione.»; c) Nell'allegato III, sezione A, al punto 0.5, viene aggiunta la seguente riga: «Nome e indirizzo dell'eventuale rappresentante autorizzato:».

Allegati: *omissis*